

STATUTO

ARTICOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

La Fondazione "Casa di Riposo di Calcinato", Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, trae origine dalla trasformazione -ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1 del 12 Febbraio 2003 "Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia"- della IPAB Casa di Riposo di Calcinato, presente nella realtà calcinatese quale *Ospizio de' Cronici*, amministrato dalla locale Congregazione di Carità sin dalla fine del XIX° secolo. In esecuzione del Regio decreto 6 aprile 1882, che ne aveva approvato lo Statuto organico, in data 6 novembre 1882 venne attivato l'Ospizio Cronici di Calcinato, per il mantenimento e la cura degli infermi del Comune in stato di assoluta necessità. Tale Ente ebbe come sede la soppressa chiesa di S. Vincenzo e come patrimonio le rendite dei vari legati di beneficenza ed un contributo annuale del Comune. L'amministrazione dell'Ospizio venne attribuita inizialmente alla Congregazione di Carità, di nomina comunale; in seguito, dopo la soppressione della Congregazione avvenuta nel 1937, all'Ente Comunale di Assistenza (ECA) ed infine, dopo la seconda guerra mondiale, ad una commissione straordinaria, poi trasformata in Consiglio di Amministrazione. A partire dal 1946, all'Ospizio Cronici, venne annesso un reparto di maternità e, dal 1955, anche un'Infermeria Acuti, attiva fino al 1968. Con il D.P.R del 1964 la denominazione di "*Ospizio de' Cronici*" venne mutata in quella di Casa di Riposo, dal momento che le richieste di ricovero non provenivano più esclusivamente da malati cronici, ma soprattutto da pensionati non ammalati e mancanti di sostegno familiare.

Ad integrazione della nuova denominazione, che sanzionava i profondi mutamenti sociali del dopoguerra, venne successivamente redatto nuovo statuto, approvato con D.P. Regione Lombardia 23 settembre 1987, il quale venne da ultimo sostituito con un nuovo testo approvato il 14 Dicembre 1999.

La Fondazione Casa di Riposo di Calcinato, Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, assunse nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituì peculiare segno distintivo, ed a tale scopo l'acronimo "Onlus" venne inserito in ogni comunicazione e manifestazione pubblica.

La Fondazione, conseguentemente ai sensi per gli effetti del decreto legislativo n. 117 del 2017, acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore e pertanto assume la denominazione di " *Fondazione Casa di Riposo di Calcinato ETS*".

La Fondazione ha sede in Calcinato (Brescia) Via S. D'acquisto n.5; lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

La Fondazione agisce le proprie finalità statutarie nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO II SCOPO E OGGETTO

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Per il raggiungimento di detto scopo ed in funzione di esso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà promuovere e gestire iniziative nei seguenti settori:

- socio-sanitario residenziale e semiresidenziale, per anziani con diverso grado di non autosufficienza;
- socio-sanitario domiciliare e domiciliare integrato, al fine di consentire - con il sollievo delle famiglie - la permanenza degli assistiti nel proprio ambiente, riducendo in tal modo anche le esigenze di ricorso a strutture residenziali definitive;
- socio-sanitario con degenze temporanee di malati non acuti (Ospedale di Comunità) per i quali non sia bastevole l'assistenza domiciliare integrata;
- punti prelievo, palestre attrezzate e poliambulatori per visite specialistiche e trattamenti di riabilitazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, fatto salvo, ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti commi, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dalla normativa tempo per tempo vigente e dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà

aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Ente non potrà essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs. n. 117/2017.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ARTICOLO III PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell'Ente per il conseguimento dei fini istituzionali. L'ammontare del patrimonio, pari a euro 4.726.491,80, ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono sono stati determinati nella perizia allegata al presente atto.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del Patrimonio.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- avanzi di gestione derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi della normativa vigente e dei decreti applicativi del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ARTICOLO IV MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e

prestazioni.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strumentali e secondarie ai sensi della normativa vigente e dell'art. 6 D.lgs. 117/2017.

La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e conto della Fondazione è regolata dalla legge.

ARTICOLO V ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente,
- Il Consiglio di Amministrazione,
- L'Organo di controllo,
- L'Organo di Revisione (eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di legge e dell'art. 31 del D.lgs. 117/2017),
- La Consulta.

Ai componenti dell'organo di amministrazione può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti connessi all'incarico assunto nei limiti previsti dalla normativa vigente e dal D.lgs. n. 117 del 2017.

ARTICOLO VI IL PRESIDENTE

Il Presidente sarà nominato in base a quanto disposto nel successivo articolo VIII.

Il Presidente, fatto salvo quello nominato in sede di costituzione della Fondazione, rimane in carica per cinque esercizi ed è rieleggibile. Nella stessa seduta di insediamento viene eletto il Vice Presidente della Fondazione che potrà essere rieletto.

ARTICOLO VII COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Spetta, in particolare, al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- verificare l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- sviluppare ogni attività e iniziativa finalizzata agli scopi istituzionali della Fondazione;
- porre in essere le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modalità e dei limiti individuati nei successivi articoli;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- assumere, nei casi di urgenza, provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

- proporre al Consiglio Amministrazione la persona da designare al ruolo di Direttore con funzioni di segretario e degli eventuali dirigenti responsabili dei vari servizi.

- pubblicare almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, apposito bando, cui deve essere data adeguata pubblicità, indicante la nomina di cui trattasi e le modalità di presentazione delle candidature o segnalazioni.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo ne fa le veci il consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO VIII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione, persone che, al momento della nomina, abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Calcinato.

Non possono accedere a cariche amministrative all'interno della Fondazione Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali del Comune di Calcinato e di altre Amministrazioni Pubbliche. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 (sette) Membri di cui:

- n. 3 (tre) Consiglieri nominati dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Calcinato, che presentino almeno i minimi requisiti di competenza ed onorabilità. Tali nomine, non presuppongono né postulano nessuna forma di controllo, dominio, vigilanza o influenza di alcun tipo dell'Amministrazione Comunale sulla Fondazione;

- n. 4 (quattro) Consiglieri, nominati dalla Consulta di cui al successivo articolo.

In caso di sostituzione di un Consigliere venuto meno, se si tratta di Consigliere nominato dal Sindaco, quest'ultimo procede a nominare un nuovo Consigliere. Se si tratta di un Consigliere di nomina della Consulta, si integra con il primo dei non eletti.

L'incarico dei nuovi membri così nominati scadrà insieme agli altri al termine dell'originario quinquennio.

ARTICOLO IX CONSULTA

La Consulta è costituita da:

A) Membri di diritto:

1) di volta in volta, avvicinandosi nelle tornate successive secondo i criteri che seguono:

a. i Membri in carica del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

b. i Consiglieri della precedente tornata amministrativa, non riconfermati all'interno del Consiglio stesso.

2) Persone fisiche o giuridiche (rappresentate quest'ultime dai loro legali rappresentanti o loro delegati), che si rendano benefattori della Fondazione sulla base dei criteri di ammissione stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione e che, inizialmente, vengono individuati in donazioni, in denaro o natura, di valore non inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) a partire

dell' 1 (uno) gennaio 2026 (duemilaventisei).

B) Membri non di diritto:

Le persone designate da:

a) Imprese Sociali costituite ai sensi del Dlgs. n.112 del 2017;

b) ETS iscritti al RUNTS;

c) Enti diversi dai precedenti, costituiti con atto pubblico da almeno 5 (cinque) anni e dal cui statuto risulti in modo inequivoco l'assenza di scopo di lucro, che abbiano con sede e/o unità locale nel Comune di Calcinato, che siano rappresentativi della realtà sociale e del volontariato, il cui operato sia visibile e riconoscibile nella Comunità Calcinatese, che ne faranno richiesta, con al massimo una nomina per Associazione o Ente. Tali rappresentanti, individuati come di seguito meglio specificato, dai Membri della Consulta, durano in carica per 5 (cinque) anni e il loro mandato scade 60 (sessanta) giorni prima dello scadere del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati o sostituiti dagli Enti o Associazioni proponenti, se ancora operanti.

L'individuazione dei Membri non di diritto deve essere conclusa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione.

La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e si riunisce:

- quando riunita dal Presidente della Fondazione in funzione consultiva ad esprimere pareri sulla gestione della Fondazione, almeno una volta all'anno;
- qualora un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta;
- ogni quinquennio, per nominare, a maggioranza dei presenti, i 4 (quattro) Consiglieri;
- quando necessario, per provvedere all'eventuale sostituzione dei Consiglieri di sua spettanza venuti meno.

La mancata partecipazione a due riunioni consecutive della Consulta, senza giustificato motivo, comporta la decadenza immediata della persona fisica e dell'Ente che l'ha espressa.

ARTICOLO X

DURATA E RINNOVO DEI COMPONENTI ELETTIVI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque esercizi.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del Consiglio in carica, tenendo conto dei termini di cui al precedente articolo, il Presidente dovrà inviare comunicazione ai soggetti designanti e attivare le procedure di cui al precedente articolo in modo che si provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione scaduto può operare solo per provvedere all'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO XI

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

I membri del Consiglio decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso, previa contestazione degli addebiti in forma scritta nei seguenti casi:

- dimissioni;
- impedimento permanente;
- sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- grave violazione delle norme statutarie;
- in conseguenza di atti che arrechino grave danno al patrimonio o pregiudizio al buon nome della Fondazione;
- a seguito di tre assenze consecutive senza giustificato motivo.

il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare detta decadenza o cessazione all'Ente o alla Consulta designante, il quale provvederà ad una nuova nomina.

Il nuovo amministratore così nominato rimarrà in carica fino alla data di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO XII

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si riunisce inoltre ogni qualvolta ve ne sia bisogno sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto inviato a tutti i Consiglieri e all'Organo di Controllo, se nominato, mediante convocazione via posta elettronica o altro supporto idoneo a certificare l'avvenuta spedizione della convocazione, firmata dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno cinque giorni prima. Il Presidente, in caso di urgenza potrà provvedere alla convocazione con un preavviso di almeno 24 ore prima della seduta.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO XIII

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

La Fondazione può provvedere alla nomina di un Direttore con

funzioni di Segretario ai sensi del successivo art. XIX che, tra l'altro, ha come compiti la stesura e registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono predisposti dal Presidente e dal Segretario, inviati ai componenti del Consiglio entro i successivi 15 giorni dalla riunione e sottoscritti da tutti i partecipanti a quest'ultima non oltre la successiva adunanza. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ARTICOLO XIV

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione la gestione della Fondazione comprensiva dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione. Inoltre il Consiglio di Amministrazione:

- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e successivamente connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore;
- delibera la delega di funzioni al Presidente e a singoli Consiglieri nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

ARTICOLO XV

SEDE DEGLI ORGANI E VERBALI

Gli organi della Fondazione possono riunirsi sia nella sede che altrove.

I verbali delle riunioni di detti organi sono scritti sugli appositi registri sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO XVI

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo con decisione del Consiglio di Amministrazione può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori

Legali.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove previsto ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al presente articolo.

ARTICOLO XVII BILANCIO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO XVIII SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con sede in Calcinato individuati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO XIX

DIRETTORE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO

Il Direttore con le funzioni di Segretario ai sensi del presente statuto, quando nominato, è il responsabile di attuare gli indirizzi di gestione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio stesso; gli compete l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la tenuta contabile e supportare gli amministratori nella predisposizione del bilancio di esercizio; assume altresì la qualifica e le mansioni di Referente del personale.

ARTICOLO XX NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo vigente in materia di Enti del Terzo Settore con particolare riguardo al D.lgs. n.117 del 2017 s.m.i. e relativi decreti attuativi.

F.to Moglia Gianluigi

F.to Giuseppe Bono

F.to Marianna Rega Notaio (L.S.)